



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Il Dirigente Generale

- Visto* lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto* il regolamento (UE) N. 1303/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Visto* il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e della occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Visto* il Regolamento (UE) N. 651/2014 Della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- Visto* il PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)5904 del 17 agosto 2015;
- Vista* la deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 10 novembre 2015, di adozione definitiva del PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)5904 del 17 agosto 2015;
- Vista* la deliberazione della Giunta regionale n. 285 del 9 agosto 2016 "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2017-2018 – apprezzamento" con la quale si individuano le procedure da attivare per raggiungere i target finanziari previsti;
- Vista* la deliberazione della Giunta regionale n. 285 del 9 agosto 2016 "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2017-2018 – apprezzamento" con la quale si individuano le procedure da attivare per raggiungere i target finanziari previsti;
- Vista* la deliberazione della Giunta regionale n. 438 del 27 dicembre 2016 "Definizione della base giuridica aiuti ex art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 – schede programmazione attuativa regimi di aiuto P.O. FESR 2014/2020 – modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 285 del 9 agosto 2016 e il successivo D.P. n. 01 del 10/01/2017 di emanazione della suddetta deliberazione da parte del Presidente della Regione;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 15 marzo 2017 “Definizione della base giuridica aiuti ex art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 – schede programmazione attuativa regimi di aiuto P.O. FESR 2014/2020 – modifiche ed integrazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 438 del 27 dicembre 2016 ed il successivo D.P. n. 06 del 17/03/2017 di emanazione della suddetta deliberazione da parte del Presidente della Regione;
- Visto l'art. 49, comma 1, della L.R. n. 9 del 7 maggio 2015, recante norme di armonizzazione, contenimento ed efficientamento della Pubblica Amministrazione;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 207 del 7 Giugno 2016 con cui, in attuazione dell'art. 49, comma 1, L.R. 9/2015, è stato approvato il regolamento per la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 46 del 13.02.2018 con la quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Produttive al dott. Rosolino Greco, dirigente di III fascia dell'Amministrazione Regionale;
- Visto Il D.P.Reg. n. 695 del 16.02.2018 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Produttive al dott. Rosolino Greco;
- Visto il manuale per l’attuazione del PO FESR 2014-2020, approvato con delibera della Giunta regionale n.103 del 06/03/2017;
- Visto la Delibera della Giunta Regionale n. 70 del 23 febbraio 2017 con la quale è stato approvato il Documento di Programmazione Attuativa (2016/2018) dell’azione ed è stata definita la sua dotazione finanziaria;
- Viste le Delibere della Giunta Regionale n. 177 e n. 178 del 27/04/2017 aventi per oggetto “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Documento requisiti di ammissibilità e criteri di selezione”;
- Visto l’avviso relativo all’azione 3.5.1_01, approvato con DDG n. 1333 del 13.06.2017 e modificato con DDG n. 1778 del 02.08.2017;
- Visto l’avviso relativo all’azione 3.1.1_02a , approvato con il DDG n. 1395 del 21.06.2017 e modificato con i DDG n. 1813 del 08.08.2017 e n. 1899 del 28.08.2017;
- Visto il D.D.G. n. 87 del 25.01.2018 con il quale è stata adottata la Pista di Controllo relativa all’azione 3.5.1_01;
- Visto Il D.D.G. n. 90 del 25.01.2018 con il quale è stata adottata la Pista di Controllo relativa all’azione 3.1.1_02a ;
- Visti In particolare gli allegati agli avvisi di cui alle azioni 3.5.1-01 e 3.1.1_02 a n. 2.5 - *Schema fidejussione*;
- Considerato Che si ritiene opportuno apportare alcune modifiche agli schemi di fidejussione bancaria/polizza assicurativa allegati ai suddetti avvisi, al fine di meglio specificare le condizioni generali e l’approvazione di alcune clausole specifiche;

DECRETA

art. 1

Gli allegati n. 2.5 - *Schema fidejussione* acclusi agli avvisi relativi alle azioni 3.5.1-01 e 3.1.1_02 a, approvati rispettivamente con DDG n. 1333 del 13.06.2017 e s.m.i e con DDG n. 1395 del 21.06.2017 e s.m.i., sono annullati. I nuovi schemi di polizza fidejussoria sono individuati nell’allegato al presente decreto n. 2.5 - “*Schema fidejussione*”.

art. 2

Il presente decreto, sarà trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale, previa pubblicazione ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9. Sarà inoltre pubblicato, sul sito <http://www.euroinfocilia.it> e sulla GURS per estratto.

Palermo, 19 NOV. 2018

F.to
Il Dirigente Generale
Greco

SCHEMA DI FIDEJUSSIONE BANCARIA/POLIZZA ASSICURATIVA
per la richiesta dell'anticipazione

Alla Regione Siciliana
Assessorato delle Attività Produttive
Dipartimento delle Attività Produttive
via degli Emiri 45
90135 Palermo

Premesso che:

- a) l'impresa (1) (in seguito indicata per brevità “Contraente”), codice fiscale partita IVA, con sede legale in, rappresentante legale nato a il....., iscritta presso il Registro delle Imprese di al n. del.... Repertorio Economico Amministrativo, ed al n.....dell'albo delle imprese artigiane, ha presentato alla Regione Siciliana – Assessorato delle Attività Produttive – Dipartimento delle Attività Produttive, Servizio con sede in Palermo, via degli Emiri n. 45 c.f. 80012000826 (in seguito indicato, per brevità, “Dipartimento”), una domanda finalizzata all’ottenimento di un contributo sull'Avviso Pubblico relativo all'azione , approvato con D.D.G. n., su un programma di spesa ammissibile di €.....da realizzare nell'unità locale di
- b) con D.D.G e secondo le modalità previste dalla Convenzione approvata con Decreto....., il Dipartimento ha concesso alla contraente per la realizzazione di tale programma, un contributo complessivo di €
- c) ai sensi del paragrafo dell'Avviso, è facoltà dei beneficiari richiedere un anticipo fino al 40% del contributo totale concesso. L'anticipo è subordinato alla presentazione contestuale di una garanzia fidejussoria bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, irrevocabile incondizionata ed escutibile a prima richiesta.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante del presente atto:

Il/la sottoscritto/a(2), in seguito denominata per brevità (“banca” o “società”) con sede legale in.....via....., iscritta nel registro delle imprese dial n....., iscritta all'albo/elenco.....(3), a mezzo dei sottoscritti signori:

- nato a il.....;
- nato a il.....;
-

nella rispettiva qualità di.....

dichiara:

di costituirsi con il presente atto fidejussore nell'interesse del Contraente ed a favore dell'Assessorato Regionale delle Attività produttive – Dipartimento delle Attività Produttive (in

seguito indicato per brevità “Ente garantito”) per la restituzione dell'anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di €..... (EURO.....), corrispondente alla prima quota di contributo, che dovrà essere maggiorata degli interessi legali, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dal Dipartimento alle seguenti

CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La “Banca/Società” si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare all' “Ente garantito” la somma complessiva di Euro _____ erogata a titolo di anticipazione al “Contraente”.

Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dal Dipartimento.

ARTICOLO 2 - DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO

La presente garanzia avrà durata iniziale di 12 mesi dalla data di emissione della polizza, con automatica rinnovazione di sei mesi in sei mesi senza soluzione di continuità. La garanzia cesserà al ricevimento della lettera liberatoria da parte del Dipartimento a seguito della notifica del Decreto di chiusura di rendicontazione finale dell'operazione.

ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL RIMBORSO, RINUNCE E DEROGHE

La “Banca/Società” :

- s’impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta dell’“Ente garantito”, delle somme anticipate e non correttamente utilizzate, anche nel caso di mancato rinnovo, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte dell'amministrazione, cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dalla Impresa o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che la contraente sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione, tutto ciò in espressa deroga a quanto stabilito dall’art. 1945 del cod. civ ;
- accetta di restituire le somme richieste dall’ “Ente garantito” con le modalità che verranno indicate nella richiesta di cui al punto precedente;
- precisa che la presente garanzia fideiussoria ha efficacia fino all'esito positivo dei controlli da parte dell'UMC sulla spesa rendicontata a chiusura progetto. La fideiussione o polizza è svincolata automaticamente decorsi 180 giorni dalla pubblicazione del Decreto di chiusura e rendicontazione finale dell'operazione;
- rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ. e a quanto contemplato all’art. 1955 codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il “Contraente” fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 e 1247 codice civile nell’ambito del periodo di durata della garanzia di cui all’articolo 2; rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ.

- Le obbligazioni derivanti dalla fidejussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o degli aventi causa. In deroga a quanto stabilito dall'art. 1939 cod. civ., la presente fidejussione rimarrà valida ed efficace anche in caso di nullità od invalidità dell'obbligazione principale garantita.

ARTICOLO 4 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA

Eventuali altre condizioni di fidejussione comportanti obblighi aggiuntivi e/o diversi in capo al Dipartimento o comunque incompatibili con quelle previste nel presente contratto non sono accettate e pertanto si intendono nulle e/o inefficaci.

ARTICOLO 5 – ACCETTAZIONE GARANZIA FIDEIUSSORIA

Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata qualora nel termine di giorni trenta dalla data di ricevimento, il Dipartimento non abbia comunicato il diniego di tale garanzia ai soggetti firmatari del presente atto.

ARTICOLO 6 – CONDIZIONI DELLA GARANZIA

La garanzia prevede espressamente:

- i. la previsione secondo cui il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto alla Regione, in deroga all'art. 1901 del codice civile;
- ii. l'escussione della polizza a tutela del credito regionale nel caso di mancato rinnovo della stessa entro un termine di trenta giorni antecedente la scadenza.

ARTICOLO 7 – FORO COMPETENTE

Il Foro di Palermo quale Foro competente alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito;

Il fideiussore
(Firma autenticata)

Il contraente
(Firma autenticata)

N.B.: la firma del soggetto che impegna l'Ente garante deve essere autenticata da notaio (o altro pubblico ufficiale), il quale deve contestualmente dichiarare di aver verificato i poteri di rappresentanza ed i limiti di impegno dello stesso soggetto

Il Fideiussore approva specificamente le seguenti clausole: art. 2 (durata della garanzia e svincolo); art. 3 (pagamento del rimborso, rinunce e deroghe); art. 4 (inefficacia di clausole limitative della garanzia); art. 6 (foro competente).

Il fideiussore

Nota: La fideiussione/polizza è ritenuta valida solo se rilasciata in stretta conformità allo schema di cui sopra e sottoscritta con autentica notarile delle firme, che attesti altresì i poteri di firma dei sottoscrittori, pena il non accoglimento della stessa con conseguenti contestazioni e/o ritardi nelle erogazioni.

Note:

(1) Soggetto beneficiario del contributo;

(2) soggetto che presta la garanzia;

(3) Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia, per le società di assicurazione gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso ISVAP; per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all'elenco speciale ex art. 106 del D.lgs. N. 385/93 e s.m.i. presso la Banca d'Italia